



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**

### **NEL COMUNE DI ANZIO**

(Del. C.C. n. 57 del 27/10/2020)

## **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, che ricadono all'interno delle zone individuate dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo (n. 41 del 28/03/2007), in conformità all'art. 7 c. 1 lett f) e c. 9 del D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada, di seguito denominato per brevità CdS) e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2- VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA**

1. Fatta eccezione per le esenzioni di legge, per quelle previste dal presente regolamento e per le limitazioni stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di disciplina tariffaria, la sosta nelle aree a pagamento "a raso" è riservata esclusivamente ai seguenti veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative ed, in particolare:

Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie:

- quadricicli di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 31/01/2003;
- tricicli di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del D.M. 31/01/2003;

Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie:

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente;
  - Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, con più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.;
  - Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
2. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all'uopo destinate dal Comune e non possono sostare nelle aree a pagamento.
  3. Al di fuori degli orari stabiliti in sede di disciplina tariffaria ex art 7 CdS dall'Amministrazione Comunale, è comunque consentita la sosta gratuita ai soli veicoli, di cui al comma 1.

## **Art. 3 –SISTEMA TARIFFARIO**

1. Per sistema tariffario, si intende il complesso delle tariffe da applicare nelle diverse aree di parcheggio, anche con modalità progressiva, secondo i giorni e le fasce d'orario definite dalla Giunta Comunale.
2. Nei Parcheggi su strada sono previste:
  - Tariffa Oraria ordinaria;
  - Tariffa giornaliera;

- Abbonamento Mensile ordinario (valido per 30 gg );
- Abbonamento Trimestrale ordinario (valido per 90 gg );
- Abbonamento semestrale ordinario (valido per 180 gg );
- Abbonamento annuale ordinario ( valido per 365 gg);
- Abbonamento settimanale (valido per 7gg);

#### **Art. 4 - PAGAMENTO DELLA SOSTA**

1. Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dalla Amministrazione comunale deve avvenire anticipatamente con le seguenti modalità:
  - ✓ Abbonamenti ordinari
  - ✓ utilizzando i parcometri dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento.
2. Il pagamento della sosta, attraverso i parcometri, può avvenire con le seguenti modalità, avvalendosi:
  - a) di monete metalliche, con tagli da € 0,10 - € 0,20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00.
  - b) di carte bancarie (Bancomat e Carte di debito/credito).
  - c) di tessere pre-pagate ricaricabili e/o a tecnologia contact-less.
3. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario potrà utilizzare altre forme di pagamento ( gratta e sosta, app) e prevedere agevolazioni tariffarie relative ad abbonamenti per particolari soggetti.

#### **Art. 5 – UTILIZZO DEI TITOLI DELLA SOSTA**

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta.
2. Il titolo della sosta va esposto in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo.
3. I titoli della sosta non sono cedibili.
4. Dopo l'acquisto del titolo è consentito l'utilizzo dello stesso, anche spostandosi in altre zone, fino all'orario di scadenza del titolo stesso.
5. Nel caso in cui l'utente, per errore, abbia acquistato un tagliando di sosta per un periodo poi ritenuto insufficiente, può prolungare la sosta acquistandone uno ulteriore ed esponendo ambedue i tagliandi, l'uno vicino all'altro. La verifica della scadenza del periodo di sosta sarà effettuata, a cura del personale preposto al controllo, in funzione degli importi complessivi, oggetto di pagamento.
6. I titoli di sosta del tipo "abbonamento ordinario" dovranno essere richiesti direttamente al Comando di Polizia Locale o presso l'ufficio individuato dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 6 - PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTO**

1. Il titolo di sosta del tipo “abbonamento ordinario” è rilasciato con la possibilità di inserimento di n. 2 targhe ed essere utilizzato così alternativamente su due diverse autovetture.
2. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile all’interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto o sul parabrezza del veicolo utilizzato.
3. È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti. L’eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni ulteriore azione da parte del Gestore a tutela dei propri interessi.
4. In caso di smarrimento del tagliando di abbonamento, l’utente dovrà presentare formale denuncia presso le autorità competenti e recarsi successivamente presso il Gestore per richiedere l’emissione di un altro titolo sostitutivo.
5. Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa istanza scritta da parte degli aventi diritto dietro pagamento dei costi di produzione che saranno deliberati in Giunta Comunale.

## **Art. 7 – ESENZIONI**

1. La sosta sarà gratuita, nell’intero territorio cittadino, senza esibizione dell’apposito titolo di sosta, per:
  - Veicoli a servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno;
  - Veicoli elettrici (full electric);
  - Veicoli in servizio di Stato per atti di Istruzione Penale e Polizia Giudiziaria;
  - Veicoli dei corpi armati dello Stato, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale, Vigili del Fuoco in servizio;
  - Veicoli di Soccorso Pubblico in servizio;
  - Veicoli utilizzati da medici, veterinari ed infermieri in visita domiciliare purchè muniti dell’apposito contrassegno;
  - Veicoli specificatamente adibiti all’esercizio di pubblici servizi quali ad esempio:
    - ✓ Luce;
    - ✓ Gas;
    - ✓ Acqua;
    - ✓ Servizi Telefonici;
    - ✓ Pulizia e Manutenzione strade, fognature, verde pubblico, segnaletica stradale;
    - ✓ Raccolta rifiuti ed igiene urbana;
    - ✓ Servizi ambientali e sanitari;
    - ✓ Servizi postali;
    - ✓ Automezzi comunali;
    - ✓ Funzioni Istituzionali.

**I veicoli adibiti a servizi pubblici/sanitari/assistenziali dovranno riportare sulle fiancate apposita dicitura d'identificazione.**

- ✓ Veicoli utilizzati da medici in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale di Anzio;
  - ✓ Ogni soggetto che venga ritenuto idoneo al rilascio del contrassegno per la sosta.
2. Il contrassegno si ottiene presentando apposita domanda presso gli uffici della Polizia Locale, che esperiti gli accertamenti del caso provvederanno al rilascio o al diniego, entro 30 gg dalla richiesta.
  3. Il contrassegno dovrà esser applicato sul cruscotto interno della propria autovettura. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 11.
  4. L'Amministrazione potrà prevedere in alcuni periodi dell'anno e su alcune aree a pagamento nei pressi di uffici comunali o altri uffici di pubblico servizio una **"sosta breve gratuita"** di durata differenziata da quindici a sessanta minuti.

### **Art. 8 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA RESIDENTI**

1. Ai residenti nel Centro di Anzio nelle vie soggette a pagamento individuate dalla Giunta Comunale, viene rilasciata (una) autorizzazione a titolo gratuito per ciascun nucleo familiare anagraficamente residente.
2. L'autorizzazione deve essere riferita a veicolo di proprietà del residente richiedente ovvero in leasing o altra forma di possesso giuridicamente riconosciuta.
3. L'autorizzazione ha validità triennale. In sede di primo rilascio il richiedente deve presentare, su apposito modulo, domanda all'Ufficio del Comando di Polizia Locale.  
Ogni anno l'autorizzazione, di cui al comma precedente, viene validata mediante presentazione di autocertificazione da parte del titolare a conferma dei requisiti dichiarati in sede di primo rilascio e pagamento delle spese di produzione e segreteria.
4. L'autorizzazione è strettamente collegata al mezzo per cui è stata rilasciata e deve essere conservata diligentemente; in caso di danneggiamento tale da alterarne la leggibilità e le caratteristiche, può essere richiesta la sostituzione, previa riconsegna di quella danneggiata.
5. È fatto assoluto divieto di esporre copie dell'autorizzazione. L'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni ulteriore azione da parte del Gestore a tutela dei propri interessi.
6. In caso di smarrimento dell'autorizzazione, l'utente dovrà presentare formale denuncia presso le autorità competenti e recarsi successivamente presso il Gestore per richiedere l'emissione di un altro titolo sostitutivo allegando copia della denuncia di smarrimento o furto.
7. L'autorizzazione scade alla data indicata sulla stessa ovvero quando siano venute meno le condizioni che hanno dato corso al rilascio. In tali casi il titolare è tenuto alla restituzione immediata dell'autorizzazione al Comando di Polizia Locale.
8. In caso di cambio di residenza, veicolo, ovvero di modificazioni delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il titolare della stessa deve presentare una nuova domanda al Comando di Polizia Locale per il rilascio di altro contrassegno.

9. Il rilascio dell' autorizzazione, sostituzione ( per furto, smarrimento ecc.) avverrà previa istanza scritta da parte degli aventi diritto dietro pagamento della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale a copertura dei costi di produzione e segreteria.

#### **Art. 9 - REVOCA O SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA A TITOLO GRATUITO O ONEROSO NELLE AREE A PAGAMENTO**

1. Ogni autorizzazione alla sosta a titolo gratuito o oneroso nelle aree a pagamento può essere sostituita da altra autorizzazione che preveda diverse prescrizioni in caso di modifica della situazioni dei parcheggi, accertamento di variazioni delle condizioni o dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio, ovvero revoca in caso di perdita dei requisiti, di abusi o irregolarità. A tal fine il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare, anche a campione, le documentazioni e le attestazioni prodotte ai fini dell'esenzione/agevolazioni dal pagamento del titolo di sosta, mediante idonee forme di controllo.

#### **Art. 10 - "PARCHEGGI ROSA"**

Si prevede che la G.C. possa con propria delibera istituire dei "Parcheggi Rosa" stalli di sosta nelle aree a pagamento presso strutture ambulatoriali, istituzionali e di fornitura di servizi posti nel centro del Comune di Anzio riservate a donne in stato interessante e a neomamme ( fino al compimento del primo anno di vita del neonato). Per il rilascio del contrassegno, le interessate dovranno presentare al Corpo di Polizia Locale apposita domanda corredata di:

- certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- autocertificazione attestante la data di nascita del figlio (o presunta data parto in caso di donne in gravidanza) che verrà riscontrata da parte dell'Ufficio.

Verrà rilasciato un contrassegno che dovrà essere applicato sul cruscotto interno della propria autovettura.

#### **Art. 11 - OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO**

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, etc.), il soggetto interessato dovrà richiedere ed ottenere la relativa concessione all'occupazione di suolo pubblico da parte del Comune di Anzio, specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e, di norma, non eccedere i trenta giorni.
2. Una volta rilasciato il titolo concessorio, l'Ufficio competente al rilascio dello stesso, dovrà immediatamente inviare copia del medesimo alla Polizia Locale, per permettere a quest'ultimo la verifica della conformità dell'occupazione richiesta (superficie da occupare - periodo temporale di occupazione) con il titolo rilasciato.

#### **Art. 12 – SANZIONI**

1. L'utente che intende usufruire dei parcheggi a pagamento può rilevare le condizioni di sosta mediante l'apposita segnaletica orizzontale e/o verticale apposta sulle aree a ciò dedicate.

2. Per le violazioni relative alla sosta del veicolo, sprovvisto del ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto, oppure per la sosta che si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada vigente.

#### **Art. 13 - RESPONSABILITA'**

1. I parcheggi sono incustoditi ed il Comune, non è responsabile per danni o furti relativi al veicolo o relativi ad oggetti presenti nel veicolo stesso.
2. Per danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti esclusivamente dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 14 – OBBLIGHI DELL'ENTE**

1. L'Ente gestore dei parcheggi è tenuto, nell'attività qui disciplinata, a mantenere a proprie cure e spese il perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, gli impianti compresi di dispositivi di sicurezza di segnaletica e di controllo. E' competenza dell'Ente gestire la conservazione, la pulizia ed il decoro delle aree in questione.
2. Il servizio potrà essere sospeso in caso di necessità per lavori, o per casi di forza maggiore ovvero per manifestazioni autorizzate o promosse dall'Ente.

#### **Art. 15 – VIGILANZA**

1. L'amministrazione comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e di vigilanza sul parcheggio, avvalendosi oltre che della Polizia Locale, di "ausiliari alla sosta" di cui all'art. 17 della legge 127/97 c. 132 – 133 e art. 68 della Legge n. 148 del 23/12/1999, specificatamente nominati nelle seguenti categorie:
  - ✓ Dipendenti comunali;
  - ✓ Dipendenti delle società di gestione dei parcheggi;
  - ✓ Dipendenti delle società partecipate di servizi comunali incaricati della gestione tecnica (servizio tecnico strumentale aree di sosta a pagamento) ;
2. Il personale da adibire alle funzioni di prevenzione e accertamento della sosta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per ottenere, da parte del Sindaco, la nomina ed il conferimento del titolo di Ausiliare del Traffico come di seguito indicato:
  - ✓ Possesso patente di guida categoria B e superiori;
  - ✓ Possesso di diploma di scuola media inferiore;
  - ✓ Assenza di condanne penali e carichi pendenti;
  - ✓ Attestati di partecipazione con profitto ai corsi di qualificazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs 285 del 1992;

La durata dei corsi non deve essere inferiore a 20 ore, il corso è predisposto ed effettuato a cura del Comando di Polizia Locale di Anzio.

Gli Ausiliari del Traffico sono sotto direttive del Comando di Polizia Locale e dipendono strettamente da esso per gli assetti operativi.

## **Art. 16 - ACCETTAZIONE**

1. A seguito dell'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. In ogni caso il pagamento di qualsiasi titolo di sosta non garantisce la disponibilità del posto. Gli utenti sono, pertanto, tenuti a verificare che all'interno dell'area di sosta sia effettivamente disponibile un posteggio libero.

## **Art. 17 – CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alle interpretazioni e/o esecuzione del presente Regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11, tra il Comune di Anzio ed gli utenti del parcheggio, sarà risolta, secondo la normativa vigente e secondo le precisioni del C.P.C.
2. In ogni caso, per tutte le autovetture presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

## **Art.18 – AREE DI SOSTA DEMANIALI E/O CONVENZIONATE**

1. Le aree di sosta, interne al territorio del comune di Anzio e da esso non gestite sono separate e regolamentate diversamente dai parcheggi a raso gestiti dal Comune stesso ed oggetto di questo regolamento. Tale separazione deve essere pubblicizzata e ben visibile a tutti gli utenti della strada.

## **Art. 19– AREE DI PARCHEGGIO – INDIVIDUAZIONE**

1. Il compito della Giunta Comunale è quello di demandare al Dirigente e Comandante della Polizia Locale l'organizzazione e la disciplina delle soste regolamentate e l'eventuale individuazione di nuove collocazioni delle stesse nonché l'individuazioni delle aree presenti sul territorio comunale da assoggettare alla disciplina inerente la sosta a pagamento.
2. La stessa Giunta Municipale ha la competenza per l'individuazione, la ridefinizione e l'integrazione delle aree da adibire alla regolamentazione della sosta a pagamento.

## **Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento deve ritenersi abrogata qualsiasi altra disposizione regolamentare e non, già in vigore presso il Comune di Anzio, che disciplina la medesima materia in contrasto con lo stesso.
3. E' accantonato su specifici capitoli di bilancio il 10% dei proventi per la manutenzione dei parcometri.
4. La Giunta Comunale, mediante deliberazione, pianificherà il pagamento postumo e integrativo del titolo autorizzatorio scaduto presso un Ufficio Comunale.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.
6. È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente regolamento , quale atto normativo del Comune di Anzio.

## **ART. 21 NORMA TRANSITORIA**

Visto l'art. 7 del Cds, la Giunta Comunale provvederà ad individuare e disciplinare le zone di traffico limitato e/o controllato in cui l'accesso, la circolazione e la sosta saranno ristretti a particolari categorie di utenti e di veicoli.